



DISPOSIZIONI VARIE
CONCERNENTI IL CODICE DI COMMERCIO.

N.° 2712.

REGIO DECRETO *col quale è variato il tenore del numero 18 dell'articolo 509 del nuovo Codice di commercio.*

23 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n.° 2364, col quale fu approvato il nuovo Codice di commercio da avere esecuzione a cominciare dal 1.° gennaio 1866;

Visto l'articolo 509 del detto Codice, il quale determinando le avarie comuni, annovera fra esse nel numero 18:

« I premi e gli interessi del cambio marittimo

» contratti per far fronte alle spese annoverate tra
 » le avarie comuni, e i premi di assicurazioni *di*
 » *questo cambio marittimo*, o delle dette spese,
 » come pure la perdita che dovesse rimborsarsi al
 » proprietario delle merci vendute durante il viaggio
 » in un porto di rilascio forzato per far fronte alle
 » spese stesse ».

Considerando che le parole *di questo cambio marittimo* che si leggono nel riferito numero dell'articolo 509 del nuovo Codice di commercio, interpolate nella stampa del Codice medesimo, devono essere eliminate, poichè se è giusto che siano poste fra le avarie comuni *i premi di assicurazione* delle spese annoverate fra le dette avarie, quando colui che le ha fatte non se ne rimborsa con somme prese a cambio marittimo, ma aspetta di chiederne il rimborso nel luogo dello scaricamento ed intanto fa assicurare il suo credito pei rischi che la nave può correre nella continuazione del viaggio, non è però ammissibile che colui il quale ha fatte le anzidette spese e se ne è rimborsato con somme prese a cambio marittimo per cui vengono a pesare sulla nave e sul carico non solamente il prestito a cambio marittimo, ma anche i premi e gl'interessi del detto prestito, possa nuovamente portare fra le avarie comuni i premi di assicurazioni del prestito medesimo;

Considerando che le premesse osservazioni dimostrano pure che la congiuntiva *e*, la quale si legge nel riferito numero dell'articolo 509 del nuovo

Codice di commercio dopo le parole - *I premi e gli interessi del cambio marittimo contratto per far fronte alle spese annoverate tra le avarie comuni*, - deve essere surrogata dalla disgiuntiva o per distinguere esattamente i due casi avanti accennati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al surriferito numero 18 dell'articolo 509 del nuovo Codice di commercio approvato col Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n.º 2364, è surrogato il seguente:

« I premi e gli interessi del cambio marittimo »
 » contratti per far fronte alle spese annoverate tra »
 » le avarie comuni, o i premi di assicurazione delle »
 » dette spese, come pure la perdita che dovesse »
 » rimborsarsi al proprietario delle merci vendute »
 » durante il viaggio in un porto di rilascio forzato »
 » per far fronte alle spese stesse ».

Nelle successive ristampe del detto Codice sarà modificata la lezione del numero 18 dell'articolo 509 conformemente al testo acchiuso nel presente articolo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale

4

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti

addì 6 gennaio 1866

Reg.º 35 Atti del Governo a. c. 7.

CRODARA-VISCONTI

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli

CORTESE.

CORTESE.

REGIO DECRETO *col quale è regolata la trascrizione degli atti relativi alle navi.*

23 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le provincie del Regno il Codice di commercio Albertino e il Codice per la marina mercantile, colle modificazioni accennate nella detta legge, e fare le disposizioni che fossero necessarie per la completa attuazione degli stessi Codici;

Visti i Nostri Decreti del 25 giugno 1865, n.° 2360 e 2364, coi quali si mandò pubblicare i detti Codici da avere esecuzione a cominciare dal 1.° gennaio 1866;

Volendo provvedere all'applicazione delle disposizioni riguardanti la trascrizione degli atti relativi alle navi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo con quello della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

CAPO I.

*Della trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi
della proprietà delle navi.*

Art. 1.

Chi richiede la trascrizione dell'atto di vendita di una nave, deve presentarne all'ufficio dell'autorità marittima compartimentale dove è iscritta la nave due copie autentiche se si tratta di atto pubblico, e due esemplari se si tratta di scrittura privata.

Le sottoscrizioni delle scritture private debbono essere autenticate da notaio od accertate giudizialmente.

Gli atti seguiti in paese estero debbono essere debitamente legalizzati.

Art. 2.

L'autorità marittima compartimentale fa annotazione sopra un registro giornaliero (modulo n.° 1) della fatta domanda di trascrizione.

Conserva nell'ufficio una delle copie o degli esemplari presentati, assegnandovi un numero d'ordine progressivo.

Restituisce l'altra copia od esemplare a chi richiede la trascrizione, indicandovi il giorno della seguita consegna, e il numero d'ordine che gli venne assegnato giusta il modulo n.° 10.

Questa dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dall'impiegato che riceve la domanda di trascrizione.

Gli atti saranno riuniti in volumi.

Art. 3.

L'impiegato di cui è cenno nell'articolo precedente trascriverà immediatamente sulla matricola delle navi e nella colonna corrispondente alla nave cui si riferisce l'atto, un sunto delle principali disposizioni dell'atto medesimo e la data di esso.

Vi indicherà il giorno e l'anno in cui l'atto venne presentato, apponendovi la sua sottoscrizione.

La detta matricola sarà conforme al modulo n.° 2.

Art. 4.

Gli atti pubblici ricevuti nel Regno e le sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie del Regno possono presentarsi per la trascrizione, quantunque non sia stata ancora pagata la tassa di registro cui il titolo è soggetto.

In tale caso però il richiedente deve presentare una terza copia al suddetto impiegato, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa all'uffiziale incaricato della riscossione della detta tassa.

Art. 5.

Se la vendita ha luogo in paese estero, il console deve far trascrivere l'atto sul registro modulo n.° 3.

L'ufficio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell'atto di vendita trasmessagli dal console, la farà trascrivere sul registro modulo n.° 2, conservando la copia nei volumi indicati nell'articolo 2.

Art. 6.

Gli amministratori della marina mercantile, e

gli ufficiali consolari all'estero faranno annotazione sull'atto di nazionalità della seguita vendita conformemente al modulo n.° 4.

Art. 7.

Per la vendita di porzione della nave saranno osservate le stesse formalità indicate negli articoli precedenti.

Art. 8.

Per la trascrizione delle sentenze che attribuiscono la proprietà della nave e per quella degli altri atti che trasferiscono tale proprietà, si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 1, 2, 3 e 4.

CAPO II.

Della trascrizione del contratto di pegno.

Art. 9.

Se l'atto di pegno è fatto nel Regno, chi ne richiede la trascrizione deve uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 1.

Si osserveranno anche le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 10.

Se l'atto di pegno è fatto all'estero chi ne richiede la trascrizione deve presentare alla cancelleria consolare del luogo dove si trova la nave, due copie dell'atto in conformità delle disposizioni dell'articolo 1.

La trascrizione si farà sul registro modulo n.° 3, e saranno osservate le disposizioni dell'articolo 2.

Art. 11.

L'annotazione sulla matricola della nave sarà fatta in conformità del modulo n.º 5.

CAPO III.

Della trascrizione del contratto di cambio marittimo.

Art. 12.

Chi richiede la trascrizione dell'atto di prestito a cambio marittimo, deve farne la domanda all'autorità marittima compartimentale del luogo dove è stipulato l'atto medesimo, uniformandosi alle disposizioni dell'articolo 1.

Se l'atto è stipulato in un compartimento diverso da quello dove è iscritta la nave, l'amministrazione di marina deve registrare nel giornale modulo n.º 1 la richiesta trascrizione e trasmettere copia dell'atto all'amministrazione di marina del compartimento dove è iscritta la nave, e la detta amministrazione farà eseguire le volute annotazioni sul registro n.º 2 in conformità del modulo n.º 6.

Art. 13.

Se il prestito a cambio marittimo è fatto all'estero, chi richiede la trascrizione deve presentare alla cancelleria del consolato del luogo dove è stipulato, due copie dell'atto in conformità delle disposizioni dell'articolo 1.

La trascrizione si farà sul registro modulo n.º 3, e saranno osservate le disposizioni dell'articolo 5.

L'ufficio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell'atto di cambio marittimo trasmessagli dal console, la farà trascrivere sul registro modulo n.º 2, conservando la copia nei volumi indicati nell'articolo 2.

Art. 14.

Se il prestito a cambio marittimo è fatto in paese estero dove non abbia sede un ufficiale consolare nè altri che ne faccia le veci, l'ufficiale consolare più vicino cui è trasmessa copia autentica del contratto, deve eseguirne la trascrizione sul registro modulo n.º 3.

L'ufficio del compartimento marittimo dove è iscritta la nave, appena ricevuta la copia autentica dell'atto di prestito a cambio marittimo trasmessagli dal console, la farà trascrivere in conformità dell'ultimo capoverso dell'articolo 13.

Art. 15.

La cancellazione delle annotazioni di pegno o di prestito a cambio marittimo sarà fatta sui relativi registri, con nota di annullamento conforme al modulo n.º 7, in seguito al deposito fatto delle relative quitanze o sentenze.

Le sottoscrizioni apposte ai titoli prodotti per la cancellazione dovranno essere autenticate in conformità dell'articolo 1.

Non si farà luogo alla cancellazione delle note di trascrizione quando gli atti relativi presentino dubbiezze.

CAPO IV.

Della trascrizione dei contratti di costruzione di navi.

Art. 16.

Chi richiede la trascrizione di un contratto per la costruzione di navi ed i relativi patti, spiegazioni, modificazioni, variazioni e rivocazione dei medesimi, deve farne la domanda all'autorità del compartimento marittimo ove deve eseguirsi la costruzione, presentandone due copie od esemplari in conformità delle disposizioni dell'articolo 1.

L'amministrazione farà trascrivere sul registro modulo n.° 8 la domanda, uniformandosi alle disposizioni dell'articolo 2.

Art. 17.

La trascrizione delle dichiarazioni o cessioni di partecipazione di una nave in costruzione per parte sia del committente, sia del costruttore che avesse impresa la costruzione per proprio conto, si farà nel registro modulo n.° 8 del compartimento dove è stato trascritto il contratto o fatta la dichiarazione di costruzione, e saranno osservate le formalità stabilite nei detti articoli 1 e 2.

Art. 18.

La trascrizione delle quitanze dipendenti dagli atti anzidetti deve essere fatta nei modi e nelle forme indicati nei precedenti articoli.

La parte richiedente la trascrizione delle dette quitanze deve presentar una terza copia od esem-

plare per servire al rilascio dell'atto di nazionalità della nave.

Art. 19.

L'autorità incaricata di rilasciare l'atto di nazionalità della nave può richiedere altri atti suppletivi quando l'atto di quitanza presenti dubbi ed incertezze, o quando non sia in accordo con le obbligazioni precedentemente stabilite dalle parti.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 20.

Gli estratti delle risultanze del registro matricola, o certificati delle fatte trascrizioni, si rilasceranno ai richiedenti giusta il modulo n.º 9.

Art. 21.

I titoli presentati per la trascrizione saranno custoditi tanto dall'autorità marittima, quanto dall'uffiziale consolare all'estero in volumi separati secondo le seguenti categorie:

1.º I contratti di costruzione e cessione di partecipazione e loro quitanze.

2.º Quelli di vendita o altrimenti dichiarativi o traslativi di proprietà.

3.º Quelli di pegno.

4.º Quelli di prestito a cambio marittimo.

5.º Gli atti portanti risoluzione di pegno o di prestito a cambio marittimo.

I registri indicati coi moduli n.º 2, 3 e 7 saranno provvisti delle rispettive rubriche alfabetiche.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti

addì 28 dicembre 1865

Reg.º 34 Atti del Governo a c. 168.

AYRES.

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli

CORTESE.

CORTESE.

D. ANGIOLETTI.

Serie dei moduli

- | | | |
|---------------|------------|--|
| MODULO | N.° | 1. Registro giornaliero per le trascrizioni degli atti traslocativi della proprietà delle navi, di pegno sulle medesime e dei contratti di cambio marittimo. |
| » | » | 2. Matricola delle navi. |
| » | » | 3. Registro per la trascrizione all'estero degli atti predetti. |
| » | » | 4. Annotazione per la vendita. |
| » | » | 5. Idem pel pegno. |
| » | » | 6. Idem pel cambio marittimo. |
| » | » | 7. Modulo per la cancellazione delle note di pegno e di prestito a cambio marittimo. |
| » | » | 8. Registro per la trascrizione degli atti relativi alla costruzione delle navi. |
| » | » | 9. Certificati delle fatte trascrizioni. |
| » | » | 10. Moduli per le annotazioni da farsi sotto i titoli presentati. |

REGISTRO GIORNALIERO

degli Atti presentati alla trascrizione

nell'Ufficio di Porto di . . .

— Avvertenze —

Nella colonna 2.^a sarà indicata la vendita od il pegno della nave colla dizione *vendita di sette, otto, ecc. carati, o pegno di sette, otto, ecc. carati*, secondo i casi.

Nella colonna 3.^a i nomi delle parti contraenti saranno indicati colla dizione *da N. N. a favore di N. N.*

La colonna N.º 11 serve soltanto pei contratti di cambio marittimo.

Numero d'ordine progressivo	NATURA del Titolo	NOMI degli individui cui riflettono i Titoli presentati	DATA di presentazione dei Titoli	DATA del Titolo	PREZZO di vendita o somma dovuta
1	2	3	4	5	6

NAVI CUI RIFLETTONO I TITOLI			COMPARTIMENTO cui appartengono	DATA di trasmissione della copia dell'atto all'ufficio compartimentale cui è iscritta la nave	Annotazioni
Numero di matricola	Qualità	Denominazione			
7	8	9	10	11	12

Compartimento marittimo di

MATRICOLA DELLE NAVI A VELA

Numero d'ordine della matricola		Numero e Data della Patente di nazionalità	Bastimento		Luogo di costruzione o provenienza	Data del varamento	Materiale impiegato nella costruzione, metallo della chiavatura e foderazione	Numero		Stazatura			
Antica	Nuova		Specie	Denominazione				dei ponti	degli alberi	Lun- ghezza		Lar- ghezza	
										metri	cent.	metri	cent.
<p>Annotazioni relative al cambiamento di configurazione, di nome, di portata, alla rinnovazione della Patente di nazionalità, ecc.</p>													
Movimenti di navigazione													

Compartimento marittimo di

MATRICOLA DEI BASTIMENTI A VAPORE

N.° d'ordine della matricola		Numero e Data della Patente di nazionalità	Piroscavo		Se a ruote o ad elica	Luogo di costruzione		Data del varamento	Materiale impiegato nella costruzione, metallo della chiavatura e foderazione	Numero	
antica	nuova		Specie	Denominazione		dello scafo	della macchina			dei ponti	degli alberi

Annotazioni relative al cambiamento di configurazione, di nome, di portata, ed alla rinnovazione della Patente di nazionalità, ecc.

Movimenti di navigazione

Ufficio del Consolato di S. M. il Re d'Italia

iu

REGISTRO DI TRASCRIZIONE

Degli atti traslativi della proprietà delle navi,
di pegno sulle medesime e dei contratti di cambio marittimo



— Avvertenze —

- 1.° Questo registro serve per gli Uffici consolari all'estero.
- 2.° Nella colonna 3.^a si annoterà il sunto dell'atto colla formola *Cambio marittimo di lire settemila, ottomila, ecc., producente l'interesse mensile di lire quattro per cento - ovvero - Pegno di sette carati fatto in garanzia della somma di lire 8,889. 25 - ovvero - Vendita di sette carati per lire 9,875.*
- 3.° I nomi delle parti contraenti saranno indicati colla dizione - *Fatto da N. N., fu N., pittore in Napoli, a favore di N. N., fu N., Avvocato in Savona.*
- 4.° Il sunto degli atti di discarico sarà annotato giusta il Modulo N.° 8.
- 5.° Non si annoterà che un atto per ogni facciata ed ogni trascrizione sarà vidimata colla firma dell'impiegato, da cui fu fatta.
- 6.° Nella colonna 11 s'indicheranno gli oggetti sui quali è costituito il prestito a cambio marittimo: se sulla nave e suoi attrezzi, o sul carico; o cumulativamente.

Numero d'ordine	Data della trascrizione	Natura e sunto dell'atto	Nave cui l'atto riguarda			
			Qualità	Denominazione	Compartimento cui appartiene	Numero di Matricola
1	2	3	4	5	6	7

Comandante della nave <hr/> 8	Data dell' atto <hr/> 9	Nomi dei Contraenti <hr/> 10	Oggetti su cui pesa il pegno od il cambio marittimo <hr/> 11	Data di trasmissione della copia dell'atto all'Ufficio compartment. cui è iscritta la nave <hr/> 12	Indicazione degli atti di scarico <hr/> 13

Annunzio per la trascrizione dell'Atto di vendita

PER SCRITTURA PRIVATA

N.°

Vendita

Li dodici ottobre 1865 (1) fu trascritto l'atto di vendita di dieci carati per Lire settemila fatta con scrittura privata delli tre detto mese dal signor N. N., fu N., a favore del signor Cevasco Angelo, fu Pietro, negoziante residente in Genova.

(Firma e Qualità o Grado dell'Impiegato).

PER ATTO PUBBLICO

N.°

Vendita

Li dodici ottobre 1865 (1) fu trascritto l'atto di vendita di dieci carati fatta per Lire settemila con atto ricevuto in Genova dal Notaio Filippo Gervasio li tre detto mese dal signor N. N., fu N., a favore del signor Delucchi Bartolomeo, fu Antonio, pittore residente in Camogli.

(Firma e Qualità o Grado dell'Impiegato).

(1) Il giorno e le ultime due cifre del millesimo saranno scritte in tutte lettere.

Per la trascrizione dell'atto di pegno

N.°

Pegno

Li sei novembre 1865 fu presentato alla trascrizione l'atto di pegno di nove carati fatto per scrittura privata delli due detto mese di novembre da N. N., fu N., a favore di Gerolamo Scovazzo, fu Pietro, residente in Genova, a garanzia della somma di Lire novemila dovuta in forza di sentenza pronunciata dal Tribunale di
ovvero in forza di scrittura privata delli

(Firma e Qualità o Grado dell'Impiegato).

Per l'annotazione di cambio marittimo sulla Matricola delle Navi

N.° Cambio marittimo

Li sei novembre 18sessantacinque fu presentato alla trascrizione l'atto di cambio marittimo per la somma di Lire settemila coll'interesse mensile del 40 p. cento costituito sulla nave e suoi attrezzi (indicare gli oggetti sui quali è costituito il prestito a cambio marittimo) con scrittura privata delli due detto mese di novembre, da N. N., fu N., a favore di Giacomo Zenineo, fu Angelo, pittore in Napoli.

(Firma e Qualità o Grado dell'Impiegato).

— Avvertenze —

S'indicheranno gli oggetti sui quali il cambio marittimo fu costituito giusta l'art. 430 del Codice di Commercio, e si scriveranno con lettere più appariscenti le parole CAMBIO MARITTIMO, onde si possa a colpo d'occhio conoscere la natura dell'atto trascritto.

Per la cancellazione della nota
di un atto di pegno

Con quitanza delli sette novembre 1865 fu risolto l'atto di pegno su dieci carati della nave costituito con atto 7 ottobre 1864 da N. N. a favore di N. N.

Napoli 27 novembre 1865.

(Firma e Grado dell'Impiegato).

Per la cancellazione della nota
di un atto di cambio marittimo

Con atto di quitanza delli
fu soddisfatto il cambio marittimo sul carico della nave pel
viaggio da Falmout a Gibilterra contratto con scrittura delli
da N. N. a favore di N. N.

Napoli, addì

(Firma e Grado dell'Impiegato).

CAPITANERIA DI PORTO

nel

Compartimento Marittimo di



Registro di trascrizione degli Atti
relativi alla costruzione delle navi



Numero d'ordine	Data della trascrizione	Cognomi e Nomi dei Committenti e loro quota di partecipazione risultante dall'atto	Cognome Nome del Costruttore	Data dell'atto presentato	Configurazione o qualità della nave	Luogo del cantiere di costruzione	Dimensioni della nave			Firma dello Impiegato	Dichiarazioni e Ces.	
							Lunghezza	Altezza	Larghezza		Nome del Cedente	Nome del Cessionario

sioni di Partecipazioni			Modificazioni, Rivocazioni o Quitanze									
Data dell'atto di cessione	Data della trascrizione	Parte ceduta	Firma dello Impiegato	Natura dell'atto	Nome delle Parti	Data dell'atto revocato o modificato	Data dell'atto presentato	Data della trascrizione del titolo esibito	Firma dello Impiegato	Giorno ed anno del varo	Nome della Nave	Numero d'iscrizione e sulla matricola

Compartimento marittimo di Genova

Capitaneria del Porto di Genova

Risulta dalla Matricola delle navi mercantili di questo Compartimento

Che sotto la data sei ottobre mille ottocento sessantacinque fu trascritto l'atto di vendita del *Brigantino S. Giuseppe* di tonnellate 450 iscritto al N.° 22, fatta per Lire 15,000 con scrittura privata del 2 ottobre 1865 da Schiaffino Bernardo fu Pietro, negoziante domiciliato in Genova a favore di Chiesa Giacomo fu Angelo, pittore domiciliato in Camogli.

Genova, li 24 novembre 1865.

Il Capitano del Porto

Annotazione a farsi sotto i titoli presentati
per la trascrizione

Trascritto all'Ufficio compartimentale marittimo di *Genova* li sette novembre 1865 al N.° 15 del registro giornaliero.

(Firma dell'Impiegato).

Trascritto all'Ufficio consolare di S. M. il Re d'Italia in *Marsiglia* li sette novembre 1865 al N.° 48 registro delle trascrizioni.

BERLINGERI *Cancelliere.*

N.° 2672.

REGIO DECRETO *col quale è regolata
la professione di mediatore.*

23 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare in tutte le provincie del Regno il Codice di commercio Albertino con le modificazioni derivanti dalla legge 8 agosto 1854 sui Mediatori e Sensali di commercio, e colle altre modificazioni accennate nella suddetta legge, e di fare inoltre le disposizioni transitorie e le altre che fossero necessarie per la completa attuazione dello stesso Codice;

Visto il Nostro Decreto del 25 giugno 1865, n.° 2364, col quale si mandò pubblicare il nuovo Codice di commercio da avere esecuzione a cominciare dal 1.° gennaio 1866;

Volendo provvedere al completo ordinamento dell'esercizio della mediazione in modo uniforme per tutte le provincie del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e

Giustizia e dei Culti, di accordo con quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

La professione di mediatore è libera.

La legge però distingue i pubblici mediatori dai semplici sensali.

La qualità di pubblico mediatore è obbligatoria per gli agenti di cambio, facoltativa per gli altri sensali.

Essa si acquista alle condizioni e nei modi stabiliti dal presente decreto.

Il numero dei pubblici mediatori è illimitato.

Essi possono costituirsi in qualunque comune del Regno.

I diritti, doveri e privilegi dei pubblici mediatori sono stabiliti dal nuovo codice di commercio lib. I, tit. III, capo II.

CAPO I.

Delle condizioni necessarie per l'esercizio della pubblica mediazione.

Art. 2.

Non possono essere pubblici mediatori

I minori e gli interdetti;

I falliti non riabilitati, non dichiarati scusabili e che non abbiano ottenuto un concordato;

I condannati ad una delle pene accennate nell'articolo 3 del regio decreto 30 novembre 1865, n.º 2606;

I condannati ad una pena criminale, o ad una pena correzionale per furto, truffa, abuso di confidenza o reato contro la fede pubblica, salvo che siano stati riabilitati.

Art. 3.

Per essere iscritto nel ruolo dei pubblici mediatori è necessario

Avere per due anni almeno esercitata la professione di commerciante, o fatta per egual tempo presso un commerciante o un pubblico mediatore la pratica della specie in cui si vuole esercitare la mediazione;

Essere riconosciuto idoneo;

Prestare cauzione.

Art. 4.

Sono idonei

Coloro che hanno per cinque anni almeno esercitata per proprio conto la professione di banchiere o di commerciante all'ingrosso della specie in cui vogliono esercitare la mediazione;

Coloro che superano l'esame d'idoneità nelle forme stabilite dai regolamenti locali, che sono fatti dalle camere di commercio ed approvati dal ministero di agricoltura, industria e commercio.

Non possono essere riconosciuti idonei gli analfabeti e quelli che ignorano le operazioni dell'aritmetica inferiore.

Art. 5.

Chi vuole esercitare la pubblica mediazione, deve farne domanda alla camera di commercio indicando la specie o le specie di mediazione che vuole esercitare, e presentare i documenti che giustifichino il concorso delle anzidette condizioni.

Spetta alla camera di commercio, sentito l'avviso del sindacato, dichiarare se vi sia luogo alla iscrizione del richiedente nel ruolo dei pubblici mediatori, e spedirgliene l'attestato.

Art. 6.

Il ruolo dei pubblici mediatori si conserva presso la camera di commercio.

Esso deve indicare il nome, cognome e la residenza dei mediatori, la data delle iscrizioni, la specie di mediazione per cui sono iscritti, il sunto delle relative deliberazioni, e le cauzioni prestate.

L'elenco dei pubblici mediatori, di cui è cenno nell'articolo 44 del nuovo codice di commercio, è estratto da questo ruolo, e dev'essere vidimato dal presidentè e segretario della camera di commercio.

Art. 7.

Nel caso di condanna del pubblico mediatore alla pena della sospensione o della interdizione dal suo ufficio, la camera di commercio, a seguito dell'avviso che gliene sarà dato dal procuratore del Re, farà eseguire sul ruolo e sull'elenco l'annotazione della sospensione, o la cancellazione.

Art. 8.

La qualità di pubblico mediatore si perde per le cause d'incapacità stabilite dall'articolo 2.

Spetta alla camera di commercio ordinare la cancellazione dal ruolo dei pubblici mediatori che sono incorsi in alcuna delle accennate incapacità.

La cancellazione è fatta

Sulla richiesta del pubblico ministero nei casi di condanna a pena criminale o correzionale;

Sulla richiesta del sindacato, ed anche d'ufficio, premesso però il parere del medesimo, e sentito sempre il mediatore, in tutti gli altri casi.

Contro la deliberazione della camera di commercio è ammesso il ricorso al ministero di agricoltura, industria e commercio.

CAPO II.

Della cauzione.

Art. 9.

La somma della cauzione per ciascuna specie di mediazione ed il modo di darla sono stabiliti per ogni comune, secondo la sua importanza, con decreto ministeriale, premesso il parere della camera di commercio, nei limiti però di lire cinquemila a trentamila per gli agenti di cambio, e di lire mille a cinque mila per gli altri mediatori.

Art. 10.

Quegli che vuol esercitare la professione in più specie di mediazione pubblica, deve dare le cauzioni richieste per ciascuna di queste specie,

Art. 11.

La cauzione del pubblico mediatore è vincolata per privilegio al pagamento

1.° Delle indennità da lui dovute per cause dipendenti dall'esercizio delle sue funzioni;

2.° Delle pene pecuniarie incorse nello stesso esercizio.

Art. 12.

Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcuna delle cause indicate nell'articolo precedente, il pubblico mediatore è tenuto a reintegrarla, e fino a tale reintegrazione non può esercitare le sue funzioni sotto le pene stabilite dal nuovo codice di commercio.

In tale caso la camera di commercio ordina al pubblico mediatore di reintegrare la cauzione nel termine di dieci giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione sia stata fatta, la camera farà eseguire sul ruolo e sull'elenco l'annotazione della sospensione.

L'annotazione sarà cancellata tostochè sia reintegrata la cauzione.

Art. 13.

Il pubblico mediatore ha diritto alla riduzione della cauzione, quando cessa dall'esercizio di alcuna delle specie di mediazione a cui fu ammesso, e all'intero svincolamento quando cessa dall'esercizio della professione.

Art. 14.

L'approvazione della cauzione, la riduzione e lo

svincolamento della medesima sono pronunziati dalla camera di commercio.

Le domande di riduzione e di svincolamento devono essere pubblicate nelle sale della camera di commercio, del municipio, della borsa e del tribunale di commercio, ed inserite per estratto nel giornale degli avvisi giudiziari.

Le opposizioni alla riduzione ed allo svincolamento devono farsi alla segreteria della camera di commercio.

Trascorsi tre mesi dal giorno della pubblicazione ed inserzione anzidetta, senza che siano state fatte opposizioni, la camera pronunzia la riduzione o lo svincolamento. Quando siano fatte opposizioni la cauzione rimane vincolata finchè non intervenga o desistenza dell'opponente, o sentenza di liberazione passata in giudicato o esecutiva provvisoriamente.

CAPO III.

Della vigilanza dei pubblici mediatori.

Art. 15.

La vigilanza dei pubblici mediatori è affidata alla camera di commercio.

Art. 16.

Nelle città dove è stabilita una borsa di commercio, e negli altri comuni dove sia reputato conveniente dal ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà istituito per decreto ministeriale un sindacato.

Art. 17.

Il sindacato è composto di pubblici mediatori.

Il loro numero è determinato dal detto decreto ministeriale, nei limiti di sei a diciotto, secondo l'importanza del comune dove il sindacato è costituito.

Un terzo dei membri del sindacato deve essere scelto tra gli agenti di cambio, due terzi tra gli altri sensali.

I membri del sindacato sono eletti a maggioranza assoluta di voti dall'assemblea generale dei pubblici mediatori convocata dalla camera di commercio e presieduta da un suo delegato.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessario l'intervento della metà almeno dei pubblici mediatori iscritti. Se alla prima convocazione non interviene la metà degli iscritti, si farà una seconda convocazione: in questo caso l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18.

Il sindacato elegge tra i suoi membri un presidente ed un vice-presidente, dei quali uno deve essere agente di cambio e l'altro sensale.

Il presidente ed il vice-presidente durano in ufficio per un biennio.

Gli altri membri si rinnovano per metà in ogni anno.

Il presidente, vice-presidenti e gli altri membri sono sempre rieleggibili.

Art. 19.

Appartiene al sindacato, di

Vigilare la condotta dei pubblici mediatori nell'esercizio delle loro funzioni;

Vigilare che non escano dai limiti delle rispettive attribuzioni;

Vigilare sulla retta tenuta dei loro libri, dei quali potrà a quest'uopo ordinare la presentazione;

Denunciare alla camera di commercio i contravventori alle leggi e ai regolamenti che riguardano l'esercizio della professione.

Art. 20.

I corsi degli effetti pubblici e privati, dei cambi, dei noli, dei premi di assicurazione, dei prezzi delle merci e degli altri valori ammessi a far parte delle liste di borsa, sono accertati, nelle forme stabilite da speciali regolamenti, nell'ufficio del sindacato sotto la presidenza d'uno de' suoi membri per turno.

Art. 21.

I libri dei pubblici mediatori defunti, o interdetti o cancellati dal ruolo, devono essere, a cura del sindacato, depositati nella segreteria della camera di commercio o del municipio del luogo dove esercitavano le loro funzioni.

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 22.

Nei comuni dove non esiste camera di commercio

o sindacato de' pubblici mediatori, il municipio ne esercita le attribuzioni.

Art. 23.

Gli agenti di cambio e i sensali riconosciuti pubblici mediatori a norma delle leggi anteriori conservano la loro qualità, e sono iscritti d'ufficio nel ruolo.

Essi sono però soggetti nel rimanente alle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 24.

Nei luoghi dove secondo le leggi anteriori non esistevano pubblici mediatori, quelli che esercitavano pubblicamente la professione di agente di cambio o sensale, saranno iscritti nel ruolo senza esame d'idoneità, purchè abbiano le altre condizioni rispettivamente stabilite dal presente decreto.

Essi dovranno fare la domanda dell'iscrizione nei sei mesi dall'attuazione del nuovo codice di commercio; decorsi i sei mesi, non saranno più ammessi se non in conformità delle precedenti disposizioni.

Art. 25.

I pubblici mediatori che secondo le leggi anteriori non erano obbligati a dare cauzione, o erano obbligati a dare una cauzione minore di quella che sarà stabilita giusta il disposto dall'articolo 9, dovranno dare o completare la cauzione nei due anni dal giorno in cui le nuove cauzioni saranno determinate nei luoghi della loro residenza.

I pubblici mediatori che secondo le leggi anteriori avessero data una cauzione maggiore, po-

tranno domandarne la riduzione, osservato il disposto dall'articolo 14.

Art. 26.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo codice di commercio cessano di aver forza le leggi e i regolamenti sulla professione dei mediatori, vigenti nelle diverse provincie del Regno, e avranno forza le disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 23 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti

addì 28 dicembre 1865

Reg.º 34 Atti del Governo a. c. 171.

AYRES.

(Luogo del Sigillo)

V. Il Guardasigilli

CORTESE.

CORTESE.
TORELLI.

N.° 2727.

REGIO DECRETO *contenente norme relative all'autorizzazione delle Società anonime ed in accomandita per azioni, ed alla sorveglianza governativa sulle medesime.*

30 dicembre 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice di Commercio del Regno pubblicato con Nostro Decreto 25 giugno 1865, n.° 2364;

Visto i Reali Decreti 11 agosto 1863, n.° 1418, 14 gennaio 1864, n.° MLXII, e 10 dicembre 1865, n.° 2640, non che il Decreto del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 22 marzo 1865, n.° MDLXXVI concernenti le Società soggette all'autorizzazione e conseguente vigilanza governativa;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande di autorizzazione delle Società anonime od in accomandita per azioni sottoposte dal Codice di Commercio alla autorizzazione governativa debbono essere indirizzate al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per mezzo degli Uffici commissariali, accompagnate:

1.° Dalla scrittura privata o pubblica con cui la Società si è costituita;

2.° Dalla lista delle sottoscrizioni fatte, controfirmata dai promotori;

3.° Dalla dichiarazione dei promotori da cui risulti dell'entità dei versamenti fatti e della Cassa ove trovansi depositati i fondi;

4.° Infine del processo verbale della deliberazione dell'assemblea generale prescritta dall'art. 136 del Codice di Commercio.

Art. 2.

Le Società in accomandita con azioni nominative costitutesi prima che entrasse in vigore il nuovo Codice di Commercio per i cambiamenti che volessero introdurre nei loro statuti, dovranno presentare nel modo indicato nell'articolo precedente la loro domanda accompagnata da copia autentica dell'analoga deliberazione e del loro atto costitutivo.

Art. 3.

L'atto di costituzione della Società dovrà essere depositato, trascritto e affisso presso la Cancelleria del Tribunale di Commercio unitamente al Decreto Reale di approvazione dentro quindici giorni da quello della pubblicazione del Decreto medesimo; dal quale giorno decorrerà pure il termine prefisso dall'articolo 161 per l'inserzione dell'estratto nei giornali degli annunci giudiziari. Copia autentica del detto atto dovrà essere trasmessa contemporaneamente all'Ufficio commissariale.

Art. 4.

Le Società per le quali è prescritta l'autorizzazione governativa, sono dal giorno in cui l'hanno ottenuta, invigilate dal Governo per mezzo degli Uffici commissariali del Distretto dove hanno la loro sede principale o stabilimenti succursali, e concorreranno nelle spese commissariali in proporzione della loro importanza.

Alla stessa vigilanza sono pure sottoposte le Società in accomandita con azioni nominative che legalmente esistevano prima della pubblicazione del Codice di Commercio.

Art. 5.

Le Amministrazioni delle Società sono tenute a regolare per esercizi annuali ed a presentare agli azionisti il resoconto della gestione, il quale a cura delle Amministrazioni medesime sarà pubblicato almeno per estratto nel giornale destinato agli annunci legali del Distretto ove la Società ha la principale sua sede.

Nelle loro pubblicazioni le Società dovranno sempre distinguere dal capitale nominale il capitale sottoscritto, e quello realmente versato.

Nel prospetto annuale da pubblicarsi le Società di assicurazione indicheranno i premi riscossi, i rischi assunti, e quelli estinti e decaduti.

Art. 6.

La vigilanza del Governo sopra le Società anonime o accomanditarie con azioni estere che siano abilitate a fare il commercio nello Stato, ha luogo così

nell'interesse degli associati, assicurati ed azionisti, come delle regie finanze e dei terzi, ed è esercitata per mezzo degli Uffici commissariali anzidetti, ai quali dovranno essere rivolte le istanze e comunicazioni che le medesime trovinsi nel caso di indirizzare al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 7.

Il Commissario veglia all'esecuzione e osservanza delle leggi generali dello Stato e dello statuto speciale delle Società senza assumere in verun caso ingerimento nell'amministrazione economica delle medesime.

Esso è l'immediato rappresentante del Governo presso le Società stesse, e per di lui mezzo devono aver luogo le relazioni ordinarie fra questo e quello.

Le Società dovranno comunicare al Commissario tutti i documenti e prospetti che esso giudicherà necessari al pieno esercizio delle sue funzioni.

Il Commissario avrà il diritto di esaminare i registri sociali, e di far procedere a verificazioni di cassa.

Art. 8.

Il Commissario avrà facoltà di assistere a tutte le assemblee generali delle Società, dovrà intervenire quando gliene sia fatta istanza dalle Amministrazioni sociali, o da un numero notevole di azionisti, associati od assicurati, e tutte le volte che lo richieda l'importanza speciale degli affari da trattarsi.

Le Amministrazioni sociali dovranno comunicare per tempo al Commissario l'avviso di convocazione delle assemblee generali unendovi l'ordine del giorno indetto per le medesime.

Dovranno pure trasmettergli sollecitamente i verbali delle prese deliberazioni.

Nei casi nei quali giudichi contrarie alle leggi, agli statuti sociali, e alle disposizioni governative le deliberazioni delle assemblee, il Commissario dovrà invitare la Società a sospenderne l'esecuzione, riferendone immediatamente al Ministero.

Art. 9.

Tuttavolta che il Commissario riceva lagnanze di azionisti, associati o assicurati, regolarmente firmate dagli interessati, o che abbia potuto concepire serii dubbi intorno alla gestione sociale farà convocare il Consiglio d'Amministrazione ed interverrà all'adunanza per esaminare se tali lagnanze o dubbi abbiano qualche fondamento, riferendone in caso affermativo al Ministero, il quale se lo reputerà necessario, potrà autorizzare la convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, ed a fissare l'ordine del giorno; riservato in ogni caso il diritto ai reclamanti di garantire i loro interessi per la via dei Tribunali.

Nel caso di contestazione fra l'assicurato, associato o azionista e la Società, potrà il Commissario, sulla richiesta di una delle parti, interporre per un amichevole componimento.

Art. 10.

Il Commissario veglia a che l'emissione dei valori

di circolazione, come pure l'emissione di azioni e di obbligazioni sociali, e la conversione dei certificati o titoli provvisori in titoli definitivi proceda con tutta regolarità e sotto l'osservanza delle necessarie cautele.

Tali titoli dovranno sempre essere staccati da un registro a matrice e regolarmente numerati. Essi portano la controfirma del Commissario ogni qualvolta sia specialmente prescritta dai Decreti di autorizzazione.

Il Commissario veglia all'esatta osservanza delle Leggi concernenti le tasse fiscali, riferendone al Ministero per le occorrenti comunicazioni alla Finanza nel caso di riconosciuta irregolarità.

Veglia a che le pubblicazioni che si fanno dalle Società siano in perfetta relazione colle Leggi, Regolamenti e cogli statuti sociali, e che non si ritardino od omettano quelle prescritte.

A questo effetto qualsiasi loro pubblicazione debbe essere trasmessa senza dilazione al Commissario.

Ritira, al chiudersi dell'esercizio finanziario, il resoconto della gestione economica delle Società vigilate.

Rispetto più specialmente alle Società godenti di qualche speciale privilegio, garantite o sussidiate dallo Stato, veglia ancora a che la Società adempia con puntualità ed esattezza agli impegni contratti col Governo.

Art. 11.

La sorveglianza delle Società amministratrici di tontine e di altre associazioni mutue di assicurazione, si estenderà più particolarmente alle polizze di assicurazione, le quali dovranno essere staccate da un libro a matrice tenuto in perfetta regola e firmato dal direttore responsabile residente nello Stato; ed alle operazioni di impiego delle somme riscosse dalle Società, il quale dovrà farsi senza ritardo e in perfetta conformità di quanto sta prescritto nei rispettivi statuti.

Art. 12.

Circa alle assicurazioni mutue sulla vita (tontine) il Commissario esigerà rigorosamente che gli acquisti di cartelle del Gran Libro siano fatti nel periodo di tempo fissato dallo statuto, e che nel giorno stesso dello acquisto vengano le cartelle depositate presso l'Amministrazione del Debito pubblico, per essere poi intestate alle diverse tontine dopo ricevuta la tabella di ripartizione.

Esigerà che al fine di ciascun anno vengagli consegnato uno stato di tutti gli associati rispetto ai quali si verificò difetto di pagamento delle annualità, e di quelli deceduti, indicando le somme state pagate da ciascuno nel corso della tontina; esigerà pure uno stato annuale dei supplementi stati pagati in ritardo, indicando l'epoca del pagamento.

Veglierà che il registro a matrice delle quietanze corrisponda alle quietanze-figlie rilasciate agli associati, e che i conti degli associati siano tenuti

in corrente, ed in piena evidenza; e curerà che per nessun titolo siano riscosse somme maggiori di quelle acconsentite dei patti sociali.

Art. 13.

In ordine alle Società di assicurazioni marittime, il Commissario esigerà dalla Direzione che gli venga consegnato trimestralmente lo specchio dimostrativo degli utili e delle perdite, con annotazioni sull'impiego dei primi e del modo con cui si è provveduto alle seconde.

Venendo sporti richiami per ritardato risarcimento di sinistri, il Commissario inviterà la Direzione a convocare l'assemblea per deliberare un primo versamento non minore di un decimo del capitale sociale, riferendo al Ministero l'esito del fatto ufficio.

Art. 14.

La vigilanza delle succursali e delle agenzie sociali, è esercitata semplicemente sulla gestione giornaliera; il Commissario però tiene a tal riguardo corrispondenza diretta col Commissariato del distretto dove la Società ha la sua sede principale.

Art. 15.

Il Commissario tiene regolarmente l'elenco delle Società anonime aventi sede nel proprio distretto, procurandosi dalle varie Amministrazioni gli elementi che occorrono.

Esso informa il Ministero delle variazioni che le Società estere operanti nello Stato siano state autorizzate ad introdurre nei loro statuti, come pure

delle deliberazioni delle assemblee generali e delle pubblicazioni fatte all'estero, che possono interessare gli azionisti, associati o assicurati italiani.

In fine di ogni anno ragguaglia il Ministero dell'andamento del servizio chiamando all'uopo l'attenzione del Governo sopra i miglioramenti legislativi e regolamentari che possano ravvisarsi opportuni nell'interesse del commercio, delle industrie e delle arti, e sopra quei provvedimenti che possano avviare al più efficace e sicuro svolgimento dello spirito di associazione commerciale.

Art. 16.

Occorrendo verificazioni straordinarie od ispezioni alle Casse di risparmio, di anticipazione e a simili altre istituzioni a dipendenza del Ministero di agricoltura e commercio, i signori Prefetti si prevarranno dell'opera del Commissario distrettuale, in quanto non credano promuovere dal Ministero l'invio di speciale delegato.

Art. 17.

La vigilanza esercitata dai Commissari dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio sulle Società ferroviarie si limita all'andamento amministrativo delle medesime, considerate come Società commerciali, quella dipendente dal Ministero dei lavori pubblici è regolata da altre e speciali disposizioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, man-

dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 30 dicembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 11 gennaio 1866
Reg.º 35 Atti del Governo a c. 18.
AYRES.

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
CORTESE.

TORELLI.

STAMPERIA REALE

1/2 pezzo operaio
Bohler & Co.

~~M. P. 0000 5/11~~

B-9579